SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 293**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A4951

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 dicembre 1990, n. 379.

Indennità di maternità per le libere professioniste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione e misura dell'indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella *A* e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 2.

Termini e modalità della domanda

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 4.

Indennità in caso di aborto

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Art. 5.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni

iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(articolo 1)

CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

1) Cassa nazionale del notariato

2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

4) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari

5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici

6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

8) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti

10) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) è il seguente:

«Art. 1 *(Minimale di retribuzione ai fini contributivi)*. — A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite massimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.».

Note all'art. 2:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— La legge n. 1204/1971 reca: «Tutela delle lavoratrici madri».

— La legge n. 546/1987 reca: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome».

Nota all'art. 3:

— Per il titolo della legge n. 15/1968 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:

«Art. 22 *(Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa)*. — A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base

sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3170):

Presentato dall'on. LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri il 22 settembre 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 25 ottobre 1989, 18 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 ottobre 1990, in un testo unificato con atti numeri 3786 (BREDA e ARTIOLI), 4089 (ANSELMI ed altri), 4749 (POLI BORTONE ed altri) e 4985 (CAPPIELLO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2486):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21 novembre 1990 e approvato il 22 novembre 1990.

90G0428

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 217, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, e all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 delle citate leggi n. 271/1990 e n. 278/1990;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq o Kuwait:

Arab Tunisian Bank - Tunisia;
Arab Bank Morocco - Marocco;
Oman Arab Bank S.A.O. - Oman;
Arab National Bank - Arabia Saudita;
Bank of Bahrain and Kuwait BSC - Bahrain;
National Bank of Kuwait SAK - Gran Bretagna;
The National Bank of Kuwait (France) SA;
The United Bank of Kuwait PLC - Gran Bretagna.

Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonché ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.

2. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con la Gulf Investment Corporation - Bahrain, ivi comprese le proprie filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait.

Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonché ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 217/1990 e n. 278/1990.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

90A5347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza è stabilita al 18 dicembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A5311

DECRETO 10 dicembre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania è stabilita al 18 dicembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A5310

DECRETO 10 dicembre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto è stabilita al 18 dicembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A5309

DECRETO 11 dicembre 1990.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo che possono escludersi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 2.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 4 del decreto ministeriale 3 marzo 1989.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A5312

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 dicembre 1990.

Autorizzazione alla pesca di molluschi bivalvi nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990) sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi che stabilisce il fermo dell'attività di pesca nei giorni di sabato, domenica e mercoledì e nei giorni festivi infrasettimanali;

Considerata la tradizione popolare su tutto il territorio nazionale di consumare i prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto del suddetto decreto;

Decreta:

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 è consentita, per il corrente anno, la pesca dei molluschi bivalvi nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A5315

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1990.

Autorizzazione all'Ausonia assicurazioni S.p.a., in Rozzano, ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse all'Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Rozzano (Milano);

Viste le istanze in data 26 febbraio 1987 e 15 marzo 1988, con le quali la predetta impresa ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa rispettivamente nei rami «tutela giudiziaria» e «cauzione»;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 001484, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alle istanze presentate dalla citata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami «cauzione» e «tutela giudiziaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5296

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1990.

Approvazione dei modelli di certificazione da parte di province, comuni, comunità montane e consorzi per la dimostrazione del tasso di copertura di taluni servizi per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale ai commi 1, 2 e 3 sancisce, rispettivamente, che, a decorrere dall'anno 1990:

il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;

il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa;

le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione;

Considerato che ai sensi del successivo comma 5 del predetto art. 14, le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti ad attestare l'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui ai precitati commi 1, 2 e 3, nonché del comma 4, del più volte richiamato art. 14, a mezzo di apposita certificazione da trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente il «fondo perequativo per le amministrazioni provinciali», il quale al comma 4 sancisce che le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'art. 14 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente il «fondo perequativo per i comuni», il quale al comma 5 sancisce che le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'art. 14 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del più volte citato decreto-legge n. 415/89, le modalità della certificazione di che trattasi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Ravvisata la necessità di indicare le modalità delle predette certificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per l'anno 1990, nelle misure minime indicate in premessa rispettivamente del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.

Art. 2.

I certificati concernenti la dimostrazione della copertura minima del costo dei servizi pubblici a domanda individuale e del costo complessivo del servizio degli acquedotti contengono l'analisi dei costi di gestione dei servizi con riferimento alle spese per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per i trasferimenti e per gli ammortamenti. Sono, inoltre, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tariffe e contribuzioni.

Il certificato concernente la dimostrazione della copertura minima del costo del servizio di nettezza urbana contiene l'analisi dei costi con riferimento alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a quelle per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico e per altri servizi. Sono, inoltre, specificati gli oneri relativi al personale, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti ed agli ammortamenti.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di quella regione ed ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano per i comuni delle rispettive province. I certificati sono firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale ed una copia autenticata. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture assicureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1991, contestualmente all'inoltro del solo originale della suddetta certificazione a questo Ministero entro il termine del 30 aprile 1991.

Art. 4.

Le certificazioni acquisite da questo Ministero che risultino incomplete oppure redatte su modelli non idonei alla lettura ottica per caratteristica ovvero per modalità di compilazione, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1990

CODICE ENTE

QUADRO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE

(Sig. ....)

IL SECRETARIO

(Sig. ....)

IL RAGIONIERE

(Sig. ....

Bollo dell'ente

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE — Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N ☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N ☐
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N ☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N ☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N ☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N ☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N ☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N ☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N ☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N ☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N ☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N ☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N ☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE

(Sig. ....) (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI

NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ______ del ______

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni 1	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Smaltimento rifiuti strade ed aree 2	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Totale parziale 3=1+2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	
Altri servizi 4	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Totale 5=3+4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni (colonna E riga 3) è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1990
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ... del ...

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1990

QUADRO 1

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del comune;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

LUOGO DATA

IL SINDACO

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO

(Sig. ....)

IL RAGIONIERE

(Sig. ....)

Bollo dell'ente

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N ☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N ☐
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N ☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N ☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N ☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N ☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N ☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N ☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N ☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N ☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N ☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N ☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N ☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL SINDACO (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SINDACO (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA*

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI

NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° del

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° del

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° del

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° del

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni colonna E riga 3 è stato del %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1990
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL SINDACO (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1990

CODICE ENTE

QUADRO 1

CONSORZIO DI

PROVINCIA DI

INDIRIZZO SEDE LEGALE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del consorzio;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO

(Sig. ....)

IL RAGIONIERE

(Sig. ....)

Bollo dell'ente

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

COSTI DI GESTIONE						
Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N ☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N ☐
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N ☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N ☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N ☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N ☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N ☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N ☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N ☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N ☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N ☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N ☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N ☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE - Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE
(Sig. ....)

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE — Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni 1	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree 2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Totale parziale 3=1+2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	
Altri servizi 4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Totale 5=3+4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni (colonna E riga 3) è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1990
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI ☐ NO ☐

QUADRO 4.

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N ☐

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

OTTICA

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 ottobre 1990.

Determinazione dei distintivi e dei segni caratteristici del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1990».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 20 settembre 1990, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 1.000 «tipo 1990», che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio «tipo 1982» emesse nel 1982 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 209056 del 27 settembre 1990, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 1.000 «tipo 1990»;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1990» avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 1.000 «tipo 1990» è stampato su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona centrale del biglietto.

Il biglietto ha dimensioni di mm 61 × 112.

La filigrana, a punto fisso, è situata nella parte sinistra del biglietto guardando il recto ed è costituita da una testina in chiaroscuro raffigurante l'effige di Maria Montessori in età matura. Nella zona immediatamente al di sotto del ritratto è riportato, in filigrana a linea chiara, il monogramma B.I. compreso tra motivi ornamentali.

Il biglietto è stampato interamente in offset ad eccezione della numerazione che è tipografica.

Le matrici degli elementi figurativi del recto e del verso sono ricavate da originali incisi a mano, analoghi a quelli normalmente utilizzati per la stampa calcografica.

Il recto reca nella parte di destra lo stesso ritratto di Maria Montessori riprodotto in filigrana, stampato con colore rosso bruno su un fondino di linee verticali di colore giallo aranciato e contornato da un fondino con disegno imitante un «traforato» a tinta continua di tonalità più scura rispetto a quella della figura.

Lungo la linea di contorno che delimita la parte inferiore della figura sono stampati il nome del bozzettista GIO. PINO INV. e dell'incisore F. ZANNOTTI INC.

Nella zona a destra del ritratto è stampato in verticale il nome M. MONTESSORI. Nella zona a sinistra del ritratto, nella parte superiore del biglietto, è stampata con colore rosso bruno la scritta LIRE MILLE e immediatamente al di sotto è stampata con lo stesso colore la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Nella zona centrale della parte inferiore del biglietto è stampata la scritta BANCA D'ITALIA e nella zona a sinistra di tale scritta è impresso, con colore rosso bruno e realizzato con lo stesso procedimento usato per il ritratto, il contrassegno di Stato su un fondino a righe verticali di coloro rosso.

Nella parte superiore della zona riservata alla filigrana è stampata con colore rosso bruno la cifra 1000 su un fondino, realizzato a guilloche, recante motivi intrecciati di colore giallo e verde.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto, nella zona riservata alla filigrana, è stampata su di una linea verticale la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA. Nella parte inferiore della medesima zona sono impresse su di un'unica linea le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle relative diciture.

Nella parte inferiore del biglietto è stampata con colore nero e ripetuta in due posizioni sulla stessa linea la combinazione alfanumerica con cui vengono indicate la serie e la numerazione del biglietto. I decreti ministeriali di creazione dello stesso sono rappresentati in codice da una delle lettere di detta combinazione di lettere e cifre.

La stampa del recto è completata da vari fondini policromi, come di seguito descritto:

nella parte centrale del biglietto è stampato con colori azzurro, rosso, viola, verde e giallo un fondino costituito da piccoli cerchi stampati a fondo pieno che si sviluppano lungo linee orizzontali, alternati a piccoli rombi anch'essi a fondo pieno; questa zona è percorsa in più punti da un motivo a nastro costituito da linee intrecciate gialle e verdi, che si estende sino all'estremità inferiore del biglietto;

nella zona adiacente alla parte terminale del motivo a nastro sono stampate delle barrette orizzontali con i colori alternati azzurro e giallo; il motivo costituito dalle barrette è ripetuto nella corrispondente zona della parte superiore del biglietto;

nella parte centrale del biglietto, nella zona superiore ed in quella inferiore rispetto alla scritta LIRE MILLE, è stampato con colori azzurro e rosso un fondino a linee ondulate e incrociate, che dà luogo ad un effetto mosaico (puzzle); la combinazione di tale motivo con quello a piccoli cerchi a fondo pieno, sopra descritto, delinea nella parte centrale del biglietto il disegno di un profilo stilizzato di bambino e nella zona sinistra adiacente il profilo di una colomba;

nelle zone corrispondenti ai quattro angoli del biglietto è stampato con colori verde e giallo un fondino costituito da linee verticali a spessore modulato e di diversa lunghezza.

Il verso reca l'immagine di un bambino e di una bambina che appaiono dediti allo studio. Tale immagine, stampata con colore rosso bruno, è stata ripresa da un dipinto denominato «Bambini allo studio» del pittore Armando Spadini (Firenze 1883 - Roma 1925) di proprietà della Banca d'Italia.

Fanno da sottofondo alle figure dei bambini due fasce verticali stampate con lo stesso colore utilizzato per le figure e realizzate con un motivo continuo il cui disegno imita un «traforato», che presenta leggere sfumature nella tonalità del colore.

Nella parte inferiore della riproduzione è stampato il nome dell'autrice dell'incisione A. DE ANGELIS INC.

L'immagine dei bambini è racchiusa da due fondini a fascia che si estendono verticalmente dal bordo superiore a quello inferiore del biglietto. Tali fondini sono realizzati con linee intrecciate in modo tale da formare un motivo grafico i cui elementi appaiono simili alle tessere di un mosaico (puzzle). I fondini sono stampati con colori rosso e blu che sfumano al giallo e blu andando dalla parte esterna verso quella interna delle due fasce.

La fascia di sinistra è attraversata nella parte mediana da un fondino policromo a forma di nastro costituito da linee ondulate ed elementi geometrici a fondo pieno stampati alternativamente in positivo ed in negativo.

Nella parte superiore del biglietto a destra delle figure dei bambini è stampata con colore rosso bruno la cifra 1000 su un fondino policromo che si sviluppa in direzione orizzontale, costituito da motivi lineari intrecciati e da cuspidi a tinta piena.

Lungo il bordo del lato minore del biglietto, nella zona riservata alla figura in filigrana, sono stampati gli estremi del decreto ministeriale riguardante le caratteristiche del biglietto.

Nella parte inferiore della zona riservata alla figura in filigrana sono stampate con colore rosso-bruno su truplice linea le comminatorie penali LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato in offset ed in colore rosso bruno su un fondino a righe verticali di colore rosso — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5335

DECRETO 14 dicembre 1990.

Autorizzazione all'Ente nazionale idrocarburi ad emettere un prestito obbligazionario denominato: «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» per Lit. 1.402,5 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, recante l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) ed in particolare il combinato disposto dell'art. 8 di detta legge e dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, che autorizza l'E.N.I. ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

Visto l'estratto notarile della deliberazione del consiglio dell'E.N.I., in data 11 dicembre 1990, con il quale, tra l'altro, è stata approvata l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale di lire 1.402,5 miliardi finalizzato alla realizzazione dei programmi di investimento del gruppo;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1990, con la quale l'E.N.I. ha chiesto di essere autorizzato ad emettere il prestito obbligazionario di che trattasi;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia per la parte di competenza;

Decretano:

L'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) è autorizzato ad emettere il prestito obbligazionario di L. 1.402.500.000.000 denominato «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» alle seguenti principali condizioni e modalità:

ammontare: lire 1.402,5 miliardi;

prezzo di emissione: alla pari;

valore nominale: L. 1.650 per obbligazione;

durata: quattro anni;

godimento iniziale: 1° febbraio 1991;

interesse: semestrale variabile. Il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso semestrale equivalente a quello annuo risultante dalla media aritmetica del tasso di rendimento del campione di titoli pubblici, al lordo della ritenuta d'imposta, nonché del tasso della lira interbanca-

ria tre mesi «lettera». La prima cedola semestrale è stabilita nella misura del 6,4% lordo;

pagamento interessi: semestrale, in via posticipata;

rimborso capitale: alla pari, in unica soluzione alla scadenza;

prerogative diverse: per tutta la durata del prestito le obbligazioni saranno accettate, salvo conguagli, al valore nominale, in pagamento di azioni del settore chimico del gruppo E.N.I. che dovessero eventualmente, in futuro, essere offerte al pubblico.

Sono approvate le modalità regolamentari del suddetto prestito obbligazionario nonché tutte le altre condizioni relative, nei termini risultanti dall'allegato regolamento che forma parte integrante del presente decreto e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle partecipazioni statali
PIGA

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «E.N.I. T.V. 1991-1995 CH.»

Art. 1.

Raggruppamento delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario denominato «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» è emesso dall'E.N.I. - Ente nazionale idrocarburi, con sede in Roma, per l'importo di lire 1.402,5 miliardi.

Il prestito è costituito da n. 850 milioni di obbligazioni del valore nominale di L. 1.650 ciascuna. Dette obbligazioni sono rappresentate da titoli in tagli da 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 e multipli di 1.000 obbligazioni.

I titoli sono numerati progressivamente per ciascun taglio.

Art. 2.

Caratteristiche delle obbligazioni

A norma dell'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, le obbligazioni «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.».

Art. 3.

Titoli al portatore e certificati nominativi a taglio variabile

I titoli «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» sono al portatore.

A richiesta, e contro rimborso spese, possono essere trasformati in certificati nominativi e viceversa.

I certificati nominativi possono rappresentare un numero qualsiasi di obbligazioni.

I titoli portano la firma autografa o in fac-simile del presidente dell'E.N.I., ovvero di persona da lui espressamente delegata, e di uno dei sindaci, nonché il bollo a secco dell'E.N.I.

Art. 4.

Godimento

Il prestito ha godimento a partire dal 1° febbraio 1991.

Art. 5.

Durata

La durata del prestito è fissata in quattro anni.

Art. 6.

Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione è stabilito in ragione di lire 100 per ogni 100 lire di valore nominale.

Art. 7.

Interessi e parametri di indicizzazione

Ad eccezione della prima cedola, le obbligazioni fruttano, al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno, un interesse semestrale posticipato pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05% o multiplo più vicino, a quello annuo risultante dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

A) Tasso di rendimento medio effettivo annuo lordo del campione di titoli pubblici (BTP, obbligazioni di aziende autonome, enti pubblici e enti territoriali) così come determinato dalla Banca d'Italia e pubblicato nel quotidiano «Il Sole 24 Ore».

B) Tasso della lira interbancaria tre mesi «lettera» (quotazione ATIC).

Detti parametri saranno calcolati come segue:

a) per il campione di titoli pubblici (di cui al punto *A)*, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola;

b) per la lira interbancaria (di cui al punto *B)*, il tasso considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei dati giornalieri pubblicati a cura dell'ATIC su «Il Sole 24 Ore», nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola.

In caso di mancanza di alcuni dei suddetti dati, il rendimento verrà determinato con i soli dati disponibili.

I tassi di rendimento semestrale, relativi alle cedole successive alla prima saranno resi noti entro la terza decade del mese precedente la data di inizio di godimento della cedola relativa con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Del valore della cedola semestrale verrà data inoltre comunicazione attraverso pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano economico.

Per la prima cedola interessi, pagabile il 1° agosto 1991, il rendimento è fissato nella misura del 6,4% lordo.

Art. 8.

Prerogative diverse

Per tutta la durata del prestito le obbligazioni «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» saranno accettate al loro valore nominale, più eventuali dietimi per interessi maturati e salvo conguaglio, in pagamento di azioni Enimont S.p.a. (o di altre società del settore chimico del gruppo E.N.I.) che dovessero eventualmente, in futuro, essere offerte al pubblico.

In occasione della possibilità di esercizio di tale facoltà, la sua regolamentazione verrà comunicata a cura dell'E.N.I.

Art. 9.

Ammortamento e rimborso

I titoli saranno rimborsati, alla pari, in un'unica soluzione il 1° febbraio 1995, senza alcuna deduzione per spese contro presentazione dei relativi certificati.

Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dal 1° febbraio 1995.

Art. 10.

Luogo di pagamento

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale sarà effettuato presso le casse incaricate all'uopo autorizzate dall'E.N.I.

Il pagamento degli interessi relativi ai certificati nominativi avverrà dopo che l'E.N.I. avrà apposto la propria stampigliatura sul retro del certificato stesso.

Per i certificati nominativi a taglio variabile il rimborso si otterrà sempre tramite le casse incaricate autorizzate dall'E.N.I.

Art. 11.

Termini di prescrizione

I diritti dei portatori di obbligazioni si prescrivono dopo dieci anni dalla data di esigibilità per quanto si riferisce al rimborso del capitale; dopo cinque anni, decorrenti dalle date delle rispettive scadenze, per quanto riguarda gli interessi.

Art. 12.

Trattamento fiscale

Gli interessi corrisposti ai possessori sono soggetti alla ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Ai fini dell'imposta di successione, le obbligazioni emesse dall'E.N.I. sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge istitutiva dell'E.N.I.) e, tenuto conto dell'art. 58, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/72, che fa salve le esenzioni relative ai titoli equiparati a quelli dello Stato, non è dovuta alcuna imposta per i trasferimenti *mortis causa.*

Art. 13.

Quotazione presso le borse valori

A norma dell'art. 9 della legge istitutiva dell'E.N.I., le obbligazioni «E.N.I. T.V. 1991-1995 Ch.» sono ammesse di diritto alla quotazione presso tutte le borse valori italiane.

Art. 14.

Varie

Tutte le comunicazioni dell'E.N.I. agli obbligazionisti saranno validamente effettuate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'E.N.I. sarà decisa dall'autorità giudiziaria di Roma e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa deroga alcuna.

90A5336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 385 e gli articoli dal 648 al 652, relativi rispettivamente alla prima scuola di specializzazione in anatomia patologica ed alla seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica della facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo unico, che unifica le due scuole nella scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 385. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

2. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;

istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
genetica medica . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
oncologia . . . . » 30
statistica medica ed epidemiologia » 30

Metodologie propedeutiche (ore 200):
tecnica delle autopsie . . . . » 50
tecniche isto e citologiche . . . . . . » 40
tecniche isto ed immunochimiche . . » 30
tecniche ultrastrutturali . . . . » 30
anatomia patologica sistematica . . . » 50

Diagnostica generale (ore 100):
diagnostica autoptica . . . . » 30
diagnostica istologica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):
anatomia patologica pediatrica ore 20
anatomia patologica gerontologica » 20
teratologia e patologia delle malformazioni . . . . » 10

Diagnostica generale (ore 250):
diagnostica istologica . . . . » 150
diagnostica citologica . . . . » 100

Diagnostica speciale (ore 100):
diagnostica neuro ed endocrina patologica . . . . » 50
istocitodiagnostica in patologia digestiva. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):
diagnostica e graduazione in oncologia . . . . ore 150

Diagnostica speciale (ore 200):
istocitodiagnostica in ematologia . . » 100
diagnostica nefrourologica . . . . . . » 100

Sanità pubblica (ore 50):
deontologia professionale. . . . . . . » 20
aspetti medico legali e tossicologici. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):
diagnostica intraoperatoria estemporanea . . . . ore 200

Diagnostica speciale (ore 150):
istopatologia dermatologica . . . . . » 50
istocitodiagnostica ginecologica . . . » 50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore. . . . . » 50

Sanità pubblica (ore 50):
patologia del lavoro ed infortunistica » 25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza in sala incisoria con esecuzione di riscontri diagnostici necroscopici, laboratori di diagnostica istopatologica, citopatologica, di ultrastruttura e di istochimica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

9. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla normativa generale delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1989

Il rettore

90A5298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1990

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
15.066	Catetere per drenaggio biliare Bilcath	Hospital Service	28- 2-1990
15.252	Fenarat esca topicida	Industrialchimica	5- 6-1990
15.404	Biofen G	Farmec	29- 1-1990
15.432	Arribox esca 2	Arribox	9- 2-1990
15.480	Pennphos	Decco Italia	5- 6-1990
15.519	P3 Vetra-Lat	Henkel sud	17- 4-1990
15.520	P3 Vetra-Lat Konz	Henkel sud	17- 4-1990
15.646	T 98	Linaxo	7- 3-1990
15.693	Pacemaker mod. 686	Siemens elettra	17- 4-1990
15.840	Du Pont HTLV III Western Blot	Sclavo	17- 4-1990
15.888	Nova II	Iris	28- 2-1990
15.898	Mod. 1010 T	Siemens	17- 4-1990
15.899	Mod. ACE 424 K	Siemens	17- 4-1990
15.909	Sanirain	Hyganchimica	15- 5-1990
15.910	Elettrocatetere per stimolazione cardiaca mod. ACE 424 S	Siemens	17- 4-1990
15.914	Multilith 3-1370	Ela medical	28- 2-1990
15.916	Pacemaker mod. Dialog 748T	Siemens	17- 4-1990
15.980	Pedosept	Henkel italiana	17- 4-1990
15.986	Legamenti in dacron	Mikai	17- 4-1990
16.005	Elettrocatetere endocardico CB cat. 5533 - 5566	C.B. Elettronica	7- 3-1990
16.007	Elettrocatetere endocavitario temporaneo	Cordis	15- 5-1990
16.008	Neo Erlen spray	Teknofarma	17- 4-1990
16.009	Neo Erlen soluzione	Teknofarma	17- 4-1990
16.010	M 47	Philips	17- 4-1990
16.011	M 47 D	Philips	17- 4-1990
16.012	M 35/M 36	Philips	17- 4-1990
16.013	Mod. P 49 - H	Philips	17- 4-1990
16.014	M 49 - 0	Philips	17- 4-1990
16.015	P 49 - 0	Philips	17- 4-1990
16.021	MCO 34	Pawill	27- 2-1990
16.028	Viscotirs gel	Zima	17- 4-1990
16.029	Ossigenatore a membrana a fibre cave William Harvey HF 5000	Bard	28- 2-1990
16.030	Elettrodo endocardico 580B - 580AV - 580TIS1BI	Sorin Biomedica	19- 6-1990
16.031	Elettrodo endocardico 580 mod. TIS UNI - mod. TS - mod. TM	Sorin Biomedica	17- 4-1990
16.033	Guide per uso angiografico	Cook Italia	28- 2-1990
16.034	Set per misurazione della pressione in poliuretano	Cook Italia	28- 2-1990
16.035	Set per duodenografia ed enteroclisi	Cook Italia	28- 2-1990
16.058	Zanzipik stick insettifugo	Tipomark	17- 4-1990
16.059	Zanzipik insettifugo	Tipomark	17- 4-1990
16.062	Fatroxid lozione per cani	Fatro	28- 2-1990
16.063	Fatroxid shampoo per cani	Fatro	28- 2-1990

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.065	Apparecchio acustico mod. P53A	Philips	17- 4-1990
16.067	Apparecchio acustico mod. P44	Philips	17- 4-1990
16.071	Custom packs	Med-Italia biomedica	5- 6-1990
16.083	Valtrac	Cyanamid Italia	28- 2-1990
16.085	Dexon mesh	Cyanamid Italia	28- 2-1990
16.089	Absolok	Ethicon	28- 2-1990
16.090	Alito-Si	Farmadue	16- 3-1990
16.091	ID 220 disinfez. strumentale odontoiatrica rotante	S.D.M.	28- 2-1990
16.093	OO-Cide	Smith kline french	28- 2-1990
16.095	H/S Catheter set per isterosalpingogradia	Hospital service	29- 1-1990
16.097	Polyascit	Bellco	28- 2-1990
16.099	Catetere guida ducor ptca	Cordis Italia	15- 5-1990
16.100	Catetere angiografico misuratore di pressione	Cordis Italia	28- 2-1990
16.111	Baomiao shampoo	Formenti	27- 2-1990
16.112	Baomiai polvere	Formenti	27- 2-1990
16.113	New sterilsistem	Artsana	5- 6-1990
16.116	Mod. AV 544	Siemens	17- 4-1990
16.117	O.R. - Bloodbanker	Medical	28- 2-1990
16.119	Activitrax	Schiapparelli medtronic	29- 1-1990
16.120	Mod. Minix	Schiapparelli medtronic	29- 1-1990
16.121	Protesi vascolari B.M. in dacron	Ultrasomed	9- 2-1990
16.124	Sure dial	Inoxan	27- 2-1990
16.125	Dermon antisettico PH 4	Dermon	7- 3-1990
16.126	Geroderm antisettico	Dermon	7- 3-1990
16.127	Geroderm antisettico neutro	Dermon	7- 3-1990
16.128	Dermonplus antisettico	Dermon	15- 5-1990
16.129	Set per linee emodialisi	Kilab	27- 2-1990
16.130	Baygon tarme tavolette	Bayer Italia	9- 2-1990
16.132	Linea monolyth	Sorin biomedica	9- 2-1990
16.133	Filtro pall per trasf. sangue	Pall	17- 4-1990
16.135	Baygon mosche e zanzare CP	Bayer Italia	28- 2-1990
16.139	Nuvatrin	Zucchet	9- 2-1990
16.142	Infucare	Tecnosan	7- 3-1990
16.143	Clordispenser	Molteni	7- 3-1990
16.148	Tetraperm EC	Zucchet	9- 2-1990
16.150	Shampoo antiparassitario ideal	Virbac	9- 2-1990
16.151	Polvere antiparassitaria ideal	Virbac	9- 2-1990
16.152	Mixieva Ultrastab	Miramed	9- 2-1990
16.155	Omnicare	Allergan	28- 2-1990
16.156	Valvola orbis sigma	Cordis Italia	15- 5-1990
16.157	Hickman	Bard	15- 5-1990
16.160	Venostrip	B Braun Milano	27- 2-1990
16.161	Germocid Soap	Germo	7- 3-1990
16.162	Ticks Drops cani	Chifa	10- 5-1990
16.163	Ticks Drops gatti	Chifa	10- 5-1990
16.164	Sporexin	I.M.S.	9- 2-1990
16.165	BI.WI. 3	Libco	7- 3-1990
16.167	Catetere per ossimetria	Seda	7- 3-1990
16.168	Prostakath	Pharma plast	9- 2-1990
16.169	Topstar	Audiotronics	15- 5-1990
16.171	Rapid elavia mixt	Pasteur diagnostici	16- 3-1990
16.172	Riba HIV-216 test system	Ortho diagnostic system	17- 4-1990

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.173	Htlv-III W.B. Set Kit	Sorin biomedica	7- 3-1990
16.174	Infumix-SB Eva	Neumed	16- 3-1990
16.175	Sonde coronariche Parsonnet	Bard	17- 4-1990
16.176	Shunt per By-Pass carotideo	Bard	17- 4-1990
16.177	Catetere probing	Bard	15- 5-1990
16.178	Sistema calibrato e dilatatorio per nefrostomia	Bard	17- 4-1990
16.183	Fibrel II	Ragionieri	15- 5-1990
16.184	Herba gola	Gricar chemical	15- 5-1990
16.185	Zyzek	I.C.F.	17- 4-1990
16.186	Carbakill 20 EC	Zucchet	10- 5-1990
16.187	Esoform Jod 20	Esoform	9- 2-1990
16.188	Esoform Jod 10	Esoform	9- 2-1990
16.189	Esoform Jod 50	Esoform	9- 2-1990
16.190	Trinotrin EC	Zucchet	10- 5-1990
16.191	Dynaton 50 EC	Zucchet	10- 5-1990
16.192	Cloramon	Zucchet	10- 5-1990
16.194	Kit di monitoraggio	Medas	5- 6-1990
16.195	Tappini iniettabili	Med-Italia biomedica	5- 6-1990
16.197	Accessori per infusione	Medas	5- 6-1990
16.198	Amplifon tornado PP-PC-L	Amplifon	10- 5-1990
16.199	Micro turbo Siemens	Amplifon	10- 5-1990
16.200	Amplifon piccolo PPM-HC	Amplifon	10- 5-1990
16.201	Alfacron 15 WP	Ciba - Geigy	7- 3-1990
16.202	Super multisonic TSM	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.203	New Lav Blot II AC AB AK	Pasteur diagnost.	17- 4-1990
16.204	Elavia AC-AB-AK-II	Pasteur diagnost.	15- 5-1990
16.205	Piastre circolari per mesoterapia C.S.M.	R.A.M.	28- 6-1990
16.206	Piastre lineari per mesoterapia L.S.M.	R.A.M.	28- 6-1990
16.207	Imed Gemini	CO.ME.SA.	15- 5-1990
16.208	Endo Long life V	C.R.E.A.	17- 4-1990
16.211	IAP - 4	C.R.E.A.	17- 4-1990
16.212	Elegance II SED	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.213	Elegance II CCE	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.214	Elegance II CCED	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.216	Elegance II DED	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.217	Power Sonic TPS	Ital. audioprotesi	17- 4-1990
16.218	Monostep System	Carl Zeiss	7- 3-1990
16.219	Wellcozieme Hiv Recombinant	Wellcome	28- 2-1990
16.220	Periplant	B. Braun Milano	17- 4-1990
16.221	Set di tubulature per perfusione cardioplegiche usate per interv. di cardiochirurgia	Medical Technology	17- 4-1990
16.222	Set di trasduzione di pressione monouso con o senza flush	Medical Technology	17- 4-1990
16.223	Set di tubolature per perfus. usati in circolaz. extracorp. per interv. di cardiochirur. cuore aperto	Medical Technology	17- 4-1990
16.224	Set di drenaggio urologico	Medical Technology	17- 4-1990
16.225	Set di cateterismo venoso centrale	Medical Technology	17- 4-1990
16.226	Catetere dilatatore schimed per PTCA «ACE»	Italfarmaco	16- 3-1990
16.227	Catetere dilatatore schimed per PTČA Long Skinny	Italfarmaco	16- 3-1990
16.228	Catetere dilatatore guida schimed per PTCA nel mod. DGW 20/1,5	Italfarmaco	16- 3-1990
16.229	Catetere dilatatore Scimed per PTCA skinny nei modd. SSC 20/1,5-20/2-20/2,5/20-20/3-20/3,5-20/4	Italfarmaco	16- 3-1990

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.230	Cytocan	B. Braun Milano	16- 3-1990
16.231	Baygon esca per scarafaggi	Bayer Italia	7- 3-1990
16.232	Fulmine scarafaggi-formiche	Bergen Chemical	17- 4-1990
16.233	Adattatore 101	Biotec	17- 4-1990
16.234	Optique verde	Amsa	15- 5-1990
16.235	New Lav Blot I AC-AB-AK	Midy	28- 4-1990
16.237	Envacor Hiv 1 EIA	Abbott	15- 5-1990
16.238	Set Ago fistola	Sorin biomedica emodial.	16- 3-1990
16.239	Set percutaneo urospec	Bard	16- 3-1990
16.240	Sistema occlusione Rashkind	Bard	16- 3-1990
16.242	Sentra Sweet elettrocatetere modd. 4168-4268-4014-4167	Tekne	17- 4-1990
16.243	Pharma Thermae	Soplast Emiliana	17- 4-1990
16.244	Sekucid	Henkel Sud	28- 6-1990
16.246	Stimukil Fly Bait	Intrachem Italia	10- 5-1990
16.247	Spira Antimosca	Zobele	28- 4-1990
16.248	K.O. insetticida per l'ambiente pronto all'uso	Encia	10- 5-1990
16.249	Xidene	Borman Italiana	17- 4-1990
16.250	Xidene Plus	Borman Italiana	17- 4-1990
16.251	G.A.M./88	Chemicals Laif	5- 6-1990
16.252	Cyperquattro	D'Orta	10- 5-1990
16.253	Spluff WC liquido	Re.Le.Vi.	7- 3-1990
16.255	Kenyatrin Safe	Copyr	8- 5-1990
16.256	Phoraid	Chemicals Laif	5- 6-1990
16.257	Cyperquattro Plus	D'Orta	10- 5-1990
16.258	Antiworm	Entomit	10- 5-1990
16.259	Neo Roval	Sepran	10- 5-1990
16.260	Neo Carbosan C	Sepran	10- 5-1990
16.261	P.B.K. Safe mosche e zanzare	Copyr	8- 5-1990
16.262	Vapor Kil	Zapi	10- 5-1990
16.263	Muskil super	Zapi	10- 5-1990
16.264	Deltrin P.B.	Sochil	5- 6-1990
16.265	Deltrin 2,5	Sochil	5- 6-1990
16.268	Dakill	Intrachem Italia	10- 5-1990
16.269	Moskill	Intrachem Italia	10- 5-1990
16.270	Murin super pasta	Ve.Bi.	17- 4-1990
16.271	Murin forte pasta	Ve.Bi.	17- 4-1990
16.272	Bronchitrac L	Hospital service	15- 5-1990
16.273	Disinfect pack	Treemme	17- 4-1990
16.275	Presept granuli	Ethicon	17- 4-1990
16.276	Vicklen	Vick International	19- 6-1990
16.278	Catetere Ruesch in Wirulon in confezione sterile	W. Pabisch	28- 4-1990
16.280	Contenitore per soluzioni concentrate per emodialisi	Bellco	28- 6-1990
16.281	Farm fluid S	Smith Kline French	15- 5-1990
16.282	Antitarma NTC/60	Dalton	28- 4-1990
16.283	deno-Glutar alcoolico	Denocian	10- 5-1990
16.284	Pacemaker mod sensolog 703 S	Siemens	15- 5-1990
16.288	Mono 3 Acting	Salitalia	15- 5-1990
16.292	Antitarmico 0999/6	Re.Le.Vi.	7- 3-1990
16.293	Canfora Pearl bustine	Re.Le.Vi.	7- 3-1990
16.296	Antitarmico 0999/2	Re.Le.Vi.	7- 3-1990
16.298	Antitarmico 0999/3	Re.Le.Vi.	7- 3-1990

Numero di registrazione	Denominazione prodotto	Ditta	Data
16.299	Disty Ferri Alcoolico	A.C.R.A.F.	15- 5-1990
16.301	Fertil - S	Bertoni Nello	17- 4-1990
16.302	Pekaflor spray	I.C.F.	17- 4-1990
16.303	Vironostika Anti-HIV UNI-FORM sist. Microelisa	Organon Teknika	20- 6-1990
16.309	Siringa per uso angiografico	Cook Italia	15- 5-1990
16.310	Sebo-A forte	Mavi Sud	19- 6-1990
16.316	Ossiram	Sepran	10- 5-1990
16.317	Tetrasol	Copyr	15- 5-1990
16.321	Sialography catheter	Hospital Service	28- 4-1990
16.322	Endoeva	Torre	29- 1-1990
16.325	Endoprotesi viscerale	Amplimedical	19- 6-1990
16.326	Intro-KT	Hospital Service	28- 4-1990
16.328	Valvo - Kit	Hospital Service	28- 4-1990
16.337	Inhalex con mascherina	Chiesi Farmaceutici	19- 6-1990
16.338	Inhalex Pocket Reservoir	Chiesi Farmaceutici	19- 6-1990
16.339	Quatohex	B. Braun Milano	19- 6-1990
16.340	Lyoplant	B. Braun Milano	15- 5-1990
16.344	Derman	Amuchina	19- 6-1990
16.346	Sterilens conservante	Eurospital Pharma	5- 6-1990
16.348	Sterilnes detergente	Eurospital Pharma	5- 6-1990
16.349	Deltrin flow	I.N.D.I.A.	5- 6-1990
16.352	Metradin flow	I.N.D.I.A.	5- 6-1990
16.353	Diflox flowable	I.N.D.I.A.	5- 6-1990
16.354	Esoform mani	Esoform	5- 6-1990
16.367	Catetere Rocco uretro-renale evacuatore	Hoechst Italia Sud	5- 6-1990
16.368	Neo Zeta foot crema	Zeta Farmaceutici	19- 6-1990
16.373	Polyaschit	Bellco	19- 6-1990
16.380	Antisettico dermico PH 5,5	Dermon	19- 6-1990
16.381	Sterosan chirurgico	Lachipharma	28- 6-1990
16.382	Sterosan casa	Lachipharma	28- 6-1990
16.383	Sterosan sapone liquido	Lachipharma	28- 6-1990
16.384	Clorosan sapone chirurgico	Lachipharma	28- 6-1990
16.385	Clorosan liquido	Lachipharma	28- 6-1990
16.386	Sterosan liquido	Lachipharma	28- 6-1990
16.393	Elettrostimolatore biorate MB1	Biotec	29- 6-1990
16.394	Elettrocatetere ventricolare Biotec U 42	Biotec	19- 6-1990
16.395	Adattatore per pacemaker 5866-9	Schiapparelli Medtronic	19- 6-1990
16.401	Pacemaker Galaxy mod. 271-03	Iris	19- 6-1990
16.402	Generatore impulsi card. imp. multiprogrammab. telemetrico Cosmos II mod. 284-05	Iris	19- 6-1990
16.403	Elettrocateteri Biopore Cardifix per pacemakers mod. 430-02	Iris	19- 6-1990
16.404	Elettrocatetere per pacemakers Lifeline Biopore modd. 437-02/436-02 e Lifeline 439-02	Iris	19- 6-1990
16.407	Stimolatore cardiaco mod. paragon 2010 E 2012 T	Siemens	19- 6-1990
16.408	Pacemaker mod. Synchiony 2020T	Siemens	19- 6-1990
16.409	Genesis mod. 285	Siemens	19- 6-1990
16.410	Pacemaker mod. Dialog 748 K	Siemens	19- 6-1990
16.411	Stimolatore cardiaco Impiantab. mod. Prolog. 658 K	Siemens	19- 6-1990
16.412	Pacemaker mod. Sensolog 703 K	Siemens	19- 6-1990
16.413	Pacemaker mod. Sensolog III 2033 T e 2037 K	Siemens	19- 6-1990
16.414	Pacemaker mod. Dialog II 2037 T e 2037 K	Siemens	19- 6-1990

90A5302

MINISTERO DEL TESORO

N. 239

Corso dei cambi del 7 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1119 —	1119 —	1118,80	1119 —	1119 —	1119 —	1118,650	1119 —	1119 —	1119 —
E.C.U.	1548,450	1548,450	1548 —	1548,450	1548,450	1548,450	1547,890	1548,450	1548,450	1548,25
Marco tedesco	753,600	753,600	753,50	753,600	753,600	753,600	753,600	753,600	753,600	753,60
Franco francese	222,130	222,130	222,60	222,130	222,130	222,130	222,170	222,130	222,130	222,12
Lira sterlina	2174,050	2174,050	2174 —	2174,050	2174,050	2174,050	2173,700	2174,050	2174,050	2174,05
Fiorino olandese	667,950	667,950	667,75	667,950	667,950	667,950	667,980	667,950	667,950	667,95
Franco belga	36,360	36,360	36,38	36,360	36,360	36,360	36,350	36,360	36,360	36,36
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,82	11,795	11,795	11,795	11,799	11,795	11,795	11,79
Corona danese	195,680	195,680	195,75	195,680	195,680	195,680	195,780	195,680	195,680	195,68
Lira irlandese	2007,800	2007,800	2008 —	2007,800	2007,800	2007,800	2007,700	2007,800	2007,800	—
Dracma greca	7,274	7,274	7,26	7,274	7,274	7,274	7,268	7,274	7,274	—
Escudo portoghese	8,538	8,538	8,52	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,53
Dollaro canadese	962,200	962,200	962 —	962,200	962,200	962,200	962,110	962,200	962,200	962,20
Yen giapponese	8,489	8,489	8,48	8,489	8,489	8,489	8,488	8,489	8,489	8,48
Franco svizzero	883,500	883,500	883,25	883,500	883,500	883,500	883,600	883,500	883,500	883,50
Scellino austriaco	107,082	107,082	107,10	107,082	107,082	107,082	107,090	107,082	107,082	107,08
Corona norvegese	192,180	192,180	192,50	192,180	192,180	192,180	192,200	192,180	192,180	192,18
Corona svedese	200,300	200,300	200,50	200,300	200,300	200,300	200,500	200,300	200,300	200,30
Marco finlandese	313,650	313,650	312,75	313,650	313,650	313,650	313,500	313,650	313,650	—
Dollaro australiano	859,900	859,900	866 —	859,900	859,900	859,900	864,690	859,900	859,900	859,90

Media dei titoli del 7 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	95,925
» » » 18- 3-1987/94	81 —
» » » 21- 4-1987/94	80,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,150
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,025

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	100,225
» » » »	1- 2-1985/92	100,050
» » » »	18- 4-1986/92	100 —
» » » »	19- 5-1986/92	100,025
» » » »	20- 7-1987/92	100,125
» » » »	19- 8-1987/92	100,125
» » » »	1-11-1987/92	100,100
» » » »	1-12-1987/92	100,250
» » » »	1- 1-1988/93	99,625
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,575
» » » »	1- 4-1988/93	99,925
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	99,550
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,525
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	98,725
» » » »	1-10-1988/93	99,900
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,300
» » » »	18-11-1986/93	99,575
» » » »	19-12-1986/93	99,850
» » » »	1- 1-1989/94	99,650
» » » »	1- 2-1989/94	99,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,475
» » » »	15- 3-1989/94	99,375
» » » »	1- 4-1989/94	99,425
» » » »	1- 9-1988/94	98,650
» » » »	1-10-1987/94	98,750
» » » »	1-11-1988/94	98,800
» » » »	1- 1-1990/95	98,625
» » » »	1- 2-1985/95	99,425
» » » »	1- 3-1985/95	97,725
» » » »	1- 3-1990/95	98,100
» » » »	1- 4-1985/95	97,300
» » » »	1- 5-1985/95	97,250
» » » »	1- 5-1990/95	98,125
» » » »	1- 6-1985/95	97,525
» » » »	1- 7-1985/95	98,175
» » » »	1- 8-1985/95	97,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,725
» » » »	1-11-1985/95	97,925
» » » »	1-12-1985/95	98,200
» » » »	1- 1-1986/96	98,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,200
» » » »	1- 4-1986/96	98,250
» » » »	1- 5-1986/96	98,125
» » » »	1- 6-1986/96	98,250
» » » »	1- 7-1986/96	98,175
» » » »	1- 8-1986/96	97,625
» » » »	1- 9-1986/96	97,600
» » » »	1-10-1986/96	95,675
» » » »	1-11-1986/96	96,150
» » » »	1-12-1986/96	97,225
» » » »	1- 1-1987/97	96,175
» » » »	1- 2-1987/97	95,975
» » » »	18- 2-1987/97	95,950
» » » »	1- 3-1987/97	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,675
» » » »	1- 5-1987/97	95,725
» » » »	1- 6-1987/97	95,950
» » » »	1- 7-1987/97	95,975
» » » »	1- 8-1987/97	95,750
» » » »	1- 9-1987/97	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	99,025
» » »	11,50%	21-12-1991	98,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,625
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,175
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,125
» » »	12,50%	1-10-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,600
» » »	12,50%	1-10-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993	97,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,725
» » »	12,50%	17-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,475
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,050

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,825
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,200
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,700
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07120

N. 240

Corso dei cambi del 10 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1110,500	1110,500	1110,80	1110,500	1110,500	1110,500	1110,310	1110,500	1110,500	—
E.C.U.	1548 —	1548 —	1549 —	1548 —	1548 —	1548 —	1547,900	1548 —	1548 —	—
Marco tedesco	755,050	755,050	755,25	755,050	755,050	755,050	755 —	755,050	755,050	—
Franco francese	222,230	222,230	222,70	222,230	222,230	222,230	222,260	222,230	222,230	—
Lira sterlina	2165,500	2165,500	2172 —	2165,500	2165,500	2165,500	2166,600	2165,500	2165,500	—
Fiorino olandese	669,420	669,420	669,50	669,420	669,420	669,420	669,400	669,420	669,420	—
Franco belga	36,425	36,425	36,45	36,425	36,425	36,425	36,435	36,425	36,425	—
Peseta spagnola	11,782	11,782	11,82	11,782	11,782	11,782	11,783	11,782	11,782	—
Corona danese	195,985	195,985	196 —	195,985	195,985	195,985	195,980	195,985	195,985	—
Lira irlandese	2011 —	2011 —	2012 —	2011 —	2011 —	2011 —	2010,900	2011 —	2011 —	—
Dracma greca	7,267	7,267	7,26	7,267	7,267	7,267	7,265	7,267	7,267	—
Escudo portoghese	8,524	8,524	8,54	8,524	8,524	8,524	8,528	8,524	8,524	—
Dollaro canadese	957,900	957,900	960 —	957,900	957,900	957,900	957,700	957,900	957,900	—
Yen giapponese	8,427	8,427	8,44	8,427	8,427	8,427	8,428	8,427	8,427	—
Franco svizzero	883,300	883,300	883,55	883,300	883,300	883,300	883,150	883,300	883,300	—
Scellino austriaco	107,318	107,318	107,21	107,318	107,318	107,318	107,314	107,318	107,318	—
Corona norvegese	192,200	192,200	193 —	192,200	192,200	192,200	192,230	192,200	192,200	—
Corona svedese	199,890	199,890	200 —	199,890	199,890	199,890	199,800	199,890	199,890	—
Marco finlandese	312,500	312,500	312,35	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	—
Dollaro australiano	851,600	851,600	852 —	851,600	851,600	851,600	851,500	851,600	851,600	—

Media dei titoli del 10 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	95,925
» » » 18- 3-1987/94	81,025
» » » 21- 4-1987/94	80,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,075
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	99,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,925
» » » » 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	100,225
» » » »	1- 2-1985/92	100,100
» » » »	18- 4-1986/92	100,050
» » » »	19- 5-1986/92	100 —
» » » »	20- 7-1987/92	99,975
» » » »	19- 8-1987/92	100,100
» » » »	1-11-1987/92	100,050
» » » »	1-12-1987/92	100,225
» » » »	1- 1-1988/93	99,625
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,575
» » » »	1- 4-1988/93	99,875
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	99,500
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,575
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	98,900
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	98,700
» » » »	1-10-1988/93	99,825
» » » »	20-10-1986/93	98,975
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1986/93	99,575
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	99,625
» » » »	1- 2-1989/94	99,550
» » » »	1- 3-1989/94	99,425
» » » »	15- 3-1989/94	99,350
» » » »	1- 4-1989/94	99,400
» » » »	1- 9-1988/94	99,650
» » » »	1-10-1987/94	98,825
» » » »	1-11-1988/94	98,750
» » » »	1- 1-1990/95	98,575
» » » »	1- 2-1985/95	99,425
» » » »	1- 3-1985/95	97,700
» » » »	1- 3-1990/95	98,100
» » » »	1- 4-1985/95	97,275
» » » »	1- 5-1985/95	97,250
» » » »	1- 5-1990/95	98,125
» » » »	1- 6-1985/95	97,500
» » » »	1- 7-1985/95	98,100
» » » »	1- 8-1985/95	97,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,725
» » » »	1-11-1985/95	97,875
» » » »	1-12-1985/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	98,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,225
» » » »	1- 3-1986/96	98,200
» » » »	1- 4-1986/96	98,250
» » » »	1- 5-1986/96	98,125
» » » »	1- 6-1986/96	98,225
» » » »	1- 7-1986/96	98,125
» » » »	1- 8-1986/96	97,650
» » » »	1- 9-1986/96	97,550
» » » »	1-10-1986/96	95,625
» » » »	1-11-1986/96	96,150
» » » »	1-12-1986/96	97,300
» » » »	1- 1-1987/97	96,125
» » » »	1- 2-1987/97	96 —
» » » »	18- 2-1987/97	95,950
» » » »	1- 3-1987/97	95,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	95,725
» » » »	1- 6-1987/97	95,950
» » » »	1- 7-1987/97	95,950
» » » »	1- 8-1987/97	95,850
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	98,975
» » »	11,50%	21-12-1991	98,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,175
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,625
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,125
» » »	12,50%	1-10-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,600
» » »	12,50%	1-10-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,650
» » »	12,50%	17-11-1993	97,875
» » »	12,50%	1-12-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98.100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,975
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,475
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10120

N. 241

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,800	1111,800	1111,50	1111,800	1111,800	1111,800	1111,750	1111,800	1111,800	1111,80
E.C.U.	1546,300	1546,300	1547,50	1546,300	1546,300	1546,300	1545,750	1546,300	1546,300	1546,30
Marco tedesco	754,010	754,010	754,50	754,010	754,010	754,010	754,040	754,010	754,010	754,01
Franco francese	221,960	221,960	222,70	221,960	221,960	221,960	221,980	221,960	221,960	221,96
Lira sterlina	2161,700	2161,700	2163 —	2161,700	2161,700	2161,700	2162 —	2161,700	2161,700	2161,70
Fiorino olandese	668,500	668,500	668,75	668,500	668,500	668,500	668,580	668,500	668,500	668,50
Franco belga	36,380	36,380	36,43	36,380	36,380	36,380	36,382	36,380	36,380	36,38
Peseta spagnola.	11,780	11,780	11,80	11,780	11,780	11,780	11,781	11,780	11,780	11,78
Corona danese	195,840	195,840	196 —	195,840	195,840	195,840	195,840	195,840	195,840	195,84
Lira irlandese	2005,800	2005,800	2009 —	2005,800	2005,800	2005,800	2006,750	2005,800	2005,800	—
Dracma greca	7,246	7,246	7,26	7,246	7,246	7,246	7,245	7,246	7,246	—
Escudo portoghese	8,517	8,517	8,54	8,517	8,517	8,517	8,516	8,517	8,517	8,51
Dollaro canadese	958,100	958,100	958 —	958,100	958,100	958,100	957,550	958,100	958,100	958,10
Yen giapponese	8,414	8,414	8,46	8,414	8,414	8,414	8,419	8,414	8,414	8,41
Franco svizzero	881,800	881,800	883 —	881;800	881,800	881,800	881,990	881,800	881,800	881,80
Scellino austriaco	107,050	107,050	107,20	107,050	107,050	107,050	107,056	107,050	107,050	107,05
Corona norvegese	191,910	191,910	192 —	191,910	191,910	191,910	191,960	191,910	191,910	191,91
Corona svedese	199,720	199,720	200 —	199,720	199,720	199,720	199,660	199,720	199,720	199,72
Marco finlandese	311,800	311,800	312 —	311,800	311,800	311,800	311,770	311,800	311,800	—
Dollaro australiano.	847,700	847,700	853 —	847,700	847,700	847,700	848,700	847,700	847,700	847,70

Media dei titoli dell'11 dicembre 1990

Rendita 5% 1935	70,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	95,925
» » » 18- 3-1987/94	81,025
» » » 21- 4-1987/94	80,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	94,950
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,875
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,850
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,100
» » » »	1-12-1984/91	100,125
» » » »	1- 1-1985/92	100,225
» » » »	1- 2-1985/92	100,075
» » » »	18- 4-1986/92	100,050
» » » »	19- 5-1986/92	99,950
» » » »	20- 7-1987/92	99,875
» » » »	19- 8-1987/92	100,075
» » » »	1-11-1987/92	100,025
» » » »	1-12-1987/92	100,175
» » » »	1- 1-1988/93	99,600
» » » »	1- 2-1988/93	99,625
» » » »	1- 3-1988/93	99,525
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,425
» » » »	1- 8-1988/93	100,125
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,850
» » » »	18- 9-1986/93	98,600
» » » »	1-10-1988/93	99,700
» » » »	20-10-1986/93	98,875
» » » »	1-11-1988/93	100,175
» » » »	18-11-1986/93	99,575
» » » »	19-12-1986/93	99,775
» » » »	1- 1-1989/94	99,625
» » » »	1- 2-1989/94	99,525
» » » »	1- 3-1989/94	99,350
» » » »	15- 3-1989/94	99,350
» » » »	1- 4-1989/94	99,375
» » » »	1- 9-1988/94	98,625
» » » »	1-10-1987/94	98,675
» » » »	1-11-1988/94	98,725
» » » »	1- 1-1990/95	98,425
» » » »	1- 2-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1985/95	97,650
» » » »	1- 3-1990/95	98 —
» » » »	1- 4-1985/95	97,250
» » » »	1- 5-1985/95	97,200
» » » »	1- 5-1990/95	97,975
» » » »	1- 6-1985/95	97,500
» » » »	1- 7-1985/95	98,100
» » » »	1- 8-1985/95	97,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,300
» » » »	1-10-1985/95	97,650
» » » »	1-11-1985/95	97,850
» » » »	1-12-1985/95	98,150
» » » »	1- 1-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,150
» » » »	1- 4-1986/96	98,125
» » » »	1- 5-1986/96	98,075
» » » »	1- 6-1986/96	98,175
» » » »	1- 7-1986/96	98,075
» » » »	1- 8-1986/96	97,575
» » » »	1- 9-1986/96	97,450
» » » »	1-10-1986/96	95,525
» » » »	1-11-1986/96	96,050
» » » »	1-12-1986/96	97,200
» » » »	1- 1-1987/97	96 —
» » » »	1- 2-1987/97	95,850
» » » »	18- 2-1987/97	96,625
» » » »	1- 3-1987/97	95,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,575
» » » »	1- 5-1987/97	95,550
» » » »	1- 6-1987/97	95,950
» » » »	1- 7-1987/97	95,900
» » » »	1- 8-1987/97	95,725
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	98,950
» » »	11,50%	21-12-1991	98,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,625
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,200
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,250
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,050
» » »	12,50%	1-10-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,625
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,800
» » »	12,50%	17-11-1993	97,925
» » »	12,50%	1-12-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,675
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,475
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,825
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,150
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,175
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,325
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1990 in favore di ventitre lavoratori di cui due impiegati, un intermedio e venti operai dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, (con alternanza di settimana a tempo pieno con settimana a zero ore nei confronti dell'intero organico) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 26 febbraio 1990 al 24 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore di quarantasette lavoratori dipendenti dalla ditta Edison giocattoli S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, con alternanza di una settimana a zero ore con una a tempo pieno, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'11 giugno 1990 al 10 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Crobel Calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Lane Borgosesia*, con sede in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento di Roma:

periodo: dal 16 marzo 1990 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. N.C.S. - Produzione imbottigliamento (Italfin 80)*, con sede in Roma e stabilimento di Castrocielo (Frosinone):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 12 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manuli autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimento di Castelforte (Latina):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Gruppo ceramiche Etruria*, con sede in Viterbo e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sviluppo tecnica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 12 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Cosedin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimento di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Sogeparf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 9 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), filiali vendita nazionali, stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 259/1990.

2) *S.p.a. Manifattura Rotondi*, con sede in Milano e stabilimenti di Novara e Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano D'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano D'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Gio Buton & C.*, con sede in Bologna, solo per lo stabilimento Ponti sul Mincio (Mantova):

periodo: dal 23 maggio 1990 al 24 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura Naj Oleari*, con sede in Milano e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimenti di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone e stabilimenti di Vallenoncello (Pordenone) e filiali in Milano, Roma, Napoli e Palermo:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. L. Marcora & C.*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento in San Giuliano Milanese (Milano):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 4 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 15 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Leonard Stamp*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimento di Tribiano (Milano):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Leonard Stamp*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimento di Tribiano (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 1° febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agrimont* ora *Nuova Agrimont S.r.l.*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 24 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Cementeria del Vulture*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Happy Fashion*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 19 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali, stabilimenti telai, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

2) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali, stabilimenti telai, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 2 agosto 1982 al 31 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

3) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali, comprensorio Strura, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

4) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali, comprensorio Strura, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 5 luglio 1982 al 31 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

5) *S.p.a. Organizzazione Vendramini mensa* presso Farmoplant, con sede in Mantova e stabilimento di Massa Carrara:
periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce del Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione. Lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

6) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

7) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez, lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

9) Area dei comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

10) Area dei comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° aprile 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

11) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

12) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990:
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

13) Area del comune di Genzano (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990:
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

14) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 o entro sette mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990:
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

15) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

16) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga da diciotto mesi al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

17) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez: lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

18) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 15 marzo 1990;
proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

19) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

20) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

21) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 31 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

22) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/1976; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° agosto 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

23) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano. Lavoratori disponibili a decorrere del 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

24) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A5303

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Capitanio Giovanni, con sede in Venezia, Castello 3484, assegnataria del marchio «75 VE», ha presentato copia della denuncia sporta alla questura di Venezia, in cui si dichiara di aver subito un furto nel corso del quale è stato sottratto un punzone recante il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi riportati a fianco di ogni assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
57 AR	Silo S.p.a.	Castiglion Fibocchi	24
103 AR	Centotreoro S.p.a.	Civitella in Chiana	2
44 BG	Dada Arrigoni Orafa	Bergamo	1
1172 VI	Buzio Enrico	Camisano Vicentino	1

90A5320

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Latteria e cooperativa agricola S. Rocco - Monte Prat - Soc. coop. a r.l.», in Forgaria nel Friuli, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 5738 datata 9 novembre 1990, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Latteria e cooperativa agricola S. Rocco - Monte Prat - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli, costituita il 1° dicembre 1984 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario governativo, fino al 31 marzo 1991 il dott. Roberto Minardi, con studio in Codroipo, via Roma, 73.

90A5321

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000